



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI E DI GOVERNO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA**

INDICE

ARTICOLO 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 2 (INDIZIONE DELL'ELEZIONI)

ARTICOLO 3 (ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO)

ARTICOLO 4 (COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE)

ARTICOLO 5 (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE)

ARTICOLO 6 (VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE)

ARTICOLO 7 (PROPAGANDA ELETTORALE)

ARTICOLO 8 (COMMISSIONE DEI SEGGI ELETTORALI)

ARTICOLO 9 (COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE)

ARTICOLO 10 (MODALITA' DI VOTO)

ARTICOLO 11 (CHIUSURA DELLE VOTAZIONI)

ARTICOLO 12 (OPERAZIONI DI SPOGLIO E DI SCRUTINIO)

ARTICOLO 13 (CHIUSURA DEL SEGGIO)

ARTICOLO 14 (VALIDITA' DELL'ELEZIONI)

ARTICOLO 15 (ASSEGNAZIONE DEI SEGGI)

ARTICOLO 16 (PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI)

ARTICOLO 17 (TRASMISSIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEGLI ELETTI)

ARTICOLO 18 (COSTITUZIONE CONSIGLIO DEGLI STUDENTI)

ARTICOLO 19 (DECADENZA E SURROGA)

ARTICOLO 20 (NORMA FINALE)



Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le modalità per le elezioni delle rappresentanze studentesche ai fini del rinnovo delle componenti elettive nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio degli Studenti (Rappresentante per il diritto allo studio), nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni paritetiche, nei Consigli dei corsi di studio, secondo quanto disposto dallo Statuto *dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria* (in seguito denominata Università), nonché nel Comitato Universitario per lo Sport secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni.

Articolo 2

(Indizione delle elezioni)

2.1 Le elezioni delle rappresentanze studentesche sono indette dal Rettore, con proprio provvedimento, almeno 35 giorni prima della data fissata per le votazioni.

2.2 Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni indica la data delle votazioni, gli Organi interessati, il numero di rappresentati da eleggere, l'elettorato attivo e passivo per singolo Organo, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, il numero delle preferenze da esprimere.

2.3 Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha la durata di un biennio accademico e può essere rinnovato una sola volta.

2.4 Nelle elezioni si applica il principio della doppia preferenza di genere.

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo)

3.1 L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni ai corsi di studio (di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali).

3.2 L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio alla data di indizione delle elezioni per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Articolo 4

(Commissione Elettorale Centrale)

4.1 Con provvedimento del Rettore è istituita la Commissione Elettorale Centrale che ha il compito di:

- A) Assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali;
- B) Sovrintendere agli aspetti amministrativi e organizzativi;
- C) Esprimere pareri;
- D) Decidere su eventuali ricorsi;
- E) Validare la presentazione delle liste e le relative candidature;
- F) Accettare la validità delle operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
- G) Dichiarare e comunicare i risultati delle elezioni;



4.2 La Commissione Elettorale Centrale è composta da n. 5 componenti effettivi e n. 5 supplenti di cui:

- A) N.1 presidente effettivo e N.1 presidente supplente, scelti tra i professori;
- B) N.2 componenti effettivi e N.2 componenti supplenti, scelti tra i professori e i ricercatori;
- C) N.1 componente effettivo con funzioni di segretario e N.1 componente supplente, scelti tra il personale tecnico-amministrativo;
- D) N.1 componente di diritto nella persona del Responsabile del servizio elettorale.

Articolo 5

(Presentazione delle candidature)

5.0 Le candidature devono essere raggruppate in liste in cui figurino un numero di candidati non superiore a quello da eleggere e non inferiore all'80%.

5.1 Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

5.2 Ogni lista deve essere presentata da almeno 150 (centocinquanta) studenti iscritti e ogni studente non può presentare più di una lista.

5.3 Il primo presentatore di ogni lista è il responsabile della medesima e a lui competono i rapporti ufficiali con la Commissione e l'Amministrazione per il periodo elettorale.

5.4 Le liste dei candidati devono essere depositate presso il servizio elettorale non prima delle ore 9.00 del 26° giorno e non dopo le ore 12.00 del 19° giorno antecedenti il giorno fissato per l'inizio delle votazioni, corredato dalla documentazione sotto indicata su modelli predisposti dal servizio elettorale:

- a) Dichiarazione di accettazione della qualità di primo presentatore di lista;
- b) Dichiarazione in numero stabilito (N.150) di presentatori di lista;
- c) Dichiarazione di accettazione di candidatura rilasciata per ciascun organismo;
- d) Elenco dei rappresentanti di lista ai seggi, in misura di N.1 rappresentante per ogni seggio elettorale;
- e) Elenco degli studenti disponibili a svolgere il compito di scrutatore nei seggi elettorali;
- f) Modello raffigurante il simbolo identificativo della lista, racchiuso in un cerchio di diametro non inferiore a cm.10, sottoscritto dal responsabile di lista (N.5 copie cartacee e N.1 in formato elettronico).

5.5 Le firme di sottoscrizione relative ai punti a), b) e c) sopra elencati devono essere apposte alla presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione.

5.6 Le sottoscrizioni irregolari sono causa di annullamento della lista.

5.7 Va, inoltre, presentata una nota riepilogativa, da consegnare in forma cartacea e in formato elettronico comprensiva delle seguenti indicazioni:

- g) Denominazione della lista presentata;
- h) Elenco in ordine alfabetico delle candidature per singolo Organo completo di cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio abituale, recapiti telefonici, matricola universitaria, corso di studio d'iscrizione.



5.8 Lo studente, che abbia i requisiti necessari, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più organi, salva l'opzione, in caso di elezione a più cariche, per una solo di queste ultime, da presentarsi, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, presso l'ufficio elettorale.

5.9 In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto rappresentante in base al seguente ordine: in seno al Senato Accademico, in seno al Consiglio di Amministrazione, in seno al Comitato per lo sport Universitario; del Diritto allo Studio; in seno al Nucleo di valutazione; in seno al Consiglio di dipartimento; in seno alla Commissione paritetica del Dipartimento; in seno al Consiglio del Corso di studio. In tali circostanze si procede alle conseguenti surroghe.

5.10 Non sono ammesse candidature dello stesso studente in più liste, in tal caso il candidato è escluso da tutte le liste.

Articolo 6

(Validazione delle candidature)

6.1 La commissione elettorale centrale esamina la documentazione prodotta e, entro il terzo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle liste, si pronuncia sull'ammissibilità delle medesime.

6.2 Ove lo ritenga opportuno, può convocare il responsabile delle liste presentate.

6.3 A seguito di pronuncia sull'ammissibilità delle liste, il servizio elettorale provvede a dare diffusione e a pubblicare anche sul sito web di ateneo www.unirc.it il manifesto elettorale comprensivo delle liste e delle relative candidature.

Articolo 7

(Propaganda elettorale)

7.1 La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione, senza recare intralcio alle attività dell'Università.

7.2 L'affissione di manifesti di propaganda è permessa solo negli spazi a ciò appositamente destinati dall'Ateneo.

7.3 Le assemblee di studenti devono tenersi esclusivamente negli spazi messi a disposizione dell'amministrazione previo rilascio di apposita autorizzazione.

7.4 Il Rettore adotterà, a carico dei trasgressori, i provvedimenti disciplinari del caso, salvo le sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.

Articolo 8

(Commissione dei seggi elettorali)

8.1 La commissione di ciascun seggio elettorale è composta da un presidente, da almeno tre scrutatori, da un segretario con funzioni anche di vicepresidente.

8.2 La commissione elettorale centrale nomina:



- a) I presidenti (effettivi e supplenti), individuati tra i professori e ricercatori dell'Università;
- b) Gli scrutatori (effettivi e supplenti), individuati tra i nominativi segnalati a tal fine dai responsabili di lista all'atto della presentazione della stessa;
- c) I segretari (effettivi e supplenti), con funzioni anche di vicepresidente, scelti tra il personale tecnico-amministrativo.

8.3 La qualifica di componente di seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato all'elezioni.

8.4 La commissione opera validamente sempre che siano presenti almeno 3 componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

Articolo 9

(Costituzione del seggio elettorale)

9.1 L'insediamento del seggio elettorale, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, deve avvenire il pomeriggio precedente il giorno fissato per l'inizio delle votazioni.

9.2 Il seggio elettorale è validamente costituito in presenza del Presidente, del Vicepresidente e di almeno due scrutatori.

9.3 Ciascun Presidente di seggio provvede ad assicurare il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Egli cura, altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del relativo processo verbale.

9.4 Validamente costituito il seggio, il Presidente prende in consegna il materiale elettorale predisposto dall'Amministrazione, procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse, nell'apposito spazio, la propria firma o sigla e controllandone il numero di cui deve fare menzione nel verbale. Il servizio elettorale distribuisce gli elettori presso ciascun seggio.

9.5 La commissione del seggio elettorale procede, al contempo, ad affiggere i manifesti elettorali, a controllare le cabine per la votazione, a controllare le urne destinate alla raccolta delle schede votate.

9.6 Al termine, il Presidente sigilla i locali di ubicazione del seggio e rinvia la ripresa dei lavori al giorno successivo.

9.7 Il mattino seguente, la Commissione del seggio dovrà riunirsi almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni per procedere alle operazioni preliminari, provvedendo a sigillare le urne e lasciando aperta solo la feritoia per l'introduzione delle schede votate.

9.8 terminate le operazioni preliminari di cui sopra, il Presidente all'orario previsto dal Decreto Rettorale, dichiara aperte le votazioni.

Articolo 10

(Modalità di voto)

10.1 L'espressione di voto è libera e segreta.

10.2 Possono accedere al seggio tutti gli elettori, iscritti negli elenchi del seggio medesimo, che non hanno ancora votato e per il tempo strettamente necessario per farlo. Possono altresì accedere i rappresentanti di lista.

10.3 Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.



10.4 Per poter votare l'elettore deve documentare, alla Commissione del seggio, la propria identità, esibendo il libretto universitario o altro documento di riconoscimento valido. Gli estremi del documento di riconoscimento esibito vengono annotati nell'apposito spazio dell'elenco degli elettori.

10.5 Lo studente che, pur avendo diritto, non risulti incluso nell'elenco degli elettori, può esercitare il diritto di voto esibendo, fino alla chiusura delle votazioni, una dichiarazione di regolare iscrizione rilasciata dalla segreteria studenti. Tale dichiarazione viene allegata alla documentazione del seggio e l'elettore viene aggiunto in calce all'elenco degli elettori.

10.6 Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo del documento di identificazione, sia riconosciuto da uno dei componenti del seggio che ne attesti l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione presente nell'elenco degli elettori.

10.7 La Commissione, accertata l'identità personale dell'elettore, consegna le schede autenticate e la matita copiativa e cura che l'elettore apponga la propria firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.

10.8 Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, una croce sul contrassegno della lista che si intende votare. La preferenza si esprime tracciando, con la matita copiativa, una croce sul nominativo del candidato preferito, appartenente alla lista votata.

10.9 E' introdotto il voto doppio di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

10.10 Sono vietati altri segni o indicazioni.

10.11 Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita copiativa e sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere possibili l'identificazione dell'elettore.

10.12 Se l'elettore non indica alcun contrassegno di lista, ma esprime preferenza per candidati di un'unica lista, si intende che abbia votato la lista di appartenenza dei candidati preferiti.

10.13 Per quanto concerne le preferenze da esprimere si rinvia a quanto disposto all'art 3 del presente regolamento.

10.14 Le preferenze espresse in numero eccedente a quanto consentito sono tutte inefficaci. In tal caso resta valido il voto di lista.

10.15 Sono inefficaci le preferenze espresse per candidati appartenenti ad una lista diversa da quella votata, resta comunque valido il voto di lista espresso.

10.16 Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata, viene consegnata ad un componente del seggio elettorale che, presente l'elettore, la introduce nell'apposita urna.

10.17 Il Presidente provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e ne garantisce la libertà e segretezza.

Articolo 11

(Chiusura delle votazioni)

11.1 All'orario stabilito dal decreto di indizione delle elezioni, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione.



11.2 Successivamente, dopo aver sigillato la feritoia delle urne, la Commissione del seggio accerta il numero dei votanti, delle schede autenticate, di quelle utilizzate, di quelle autenticate e rimaste inutilizzate, di quelle eventualmente annullate, e provvede a trascrivere sul verbale i numeri riscontranti.

11.3 Successivamente la Commissione sigilla in plichi separati per singola elezione rispettivamente l'elenco degli elettori, le schede non autenticate, le schede eventualmente annullate, le schede autenticate e non utilizzate.

Articolo 12

(Spoglio delle schede e scrutinio dei voti)

12.1 Il Presidente, dopo aver terminato le operazioni elettorali di cui all'articolo precedente, da inizio allo spoglio delle schede votate che avviene in seduta pubblica.

12.2 L'ordine di scrutinio è il seguente:

- a) Elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico;
- b) Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione;
- c) Elezione dei rappresentanti in seno al Comitato per lo sport Universitario;
- d) Elezione del rappresentante di Ateneo per il Diritto allo Studio in seno al Consiglio degli Studenti;
- e) Elezione del rappresentante in seno al Nucleo di Valutazione;
- f) Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento;
- g) Elezione dei rappresentanti in seno alle Commissioni paritetiche;
- h) Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Corso di Studio.

12.3 Il Presidente, rimossi i sigilli all'urna e coadiuvato dai componenti del seggio, estrae una scheda per volta dall'urna e legge ad alta voce la lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse.

12.4 Gli scrutatori annotano separatamente, su apposite tabelle di scrutinio, il numero di voti ottenuta da ciascuna lista e le preferenze accordate a ciascun candidato. Annotano anche le schede bianche e quelle dichiarate nulle.

12.5 In caso di contestazione sull'attribuzione di una scheda, sollevata da parte di una o più componenti del seggio o di un rappresentante di lista, il Presidente, sentiti gli altri componenti del seggio, decide l'assegnazione del voto.

12.6 Il Presidente, terminato lo spoglio, ritira le relative tabelle di scrutinio e riporta sul verbale i voti ottenuti da ciascuna lista, le preferenze accordate a ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle dichiarate nulle.

12.7 Accerta quindi che la somma ottenuta addizionando i voti di lista, le schede bianche e le schede nulle, corrisponda al numero dei votanti.

12.8 Successivamente provvede a formare plichi separati contenenti le tabelle di scrutinio, le schede recanti il medesimo voto di lista, le schede bianche e le schede nulle.

12.9 Tutte le operazioni di spoglio e scrutinio sopra descritte saranno ripetute per ogni elezione tenutasi al seggio.

Articolo 13

(Chiusura del seggio)



13.1 Ultimato lo spoglio di tutte le schede ed accertati i relativi riscontri, la Commissione del seggio raggruppa i plichi contenenti copia del verbale delle operazioni elettorali del seggio, l'elenco degli elettori, le tabelle di scrutinio, le schede autenticate rimaste inutilizzate, quelle eventualmente annullate, le schede valide, le schede bianche, le schede nulle e forma un unico plico denominato " Plico del Seggio" che consegna al Responsabile del Servizio Elettorale quale delegato della Commissione Elettorale Centrale.

13.2 Separatamente e contestualmente, consegna al medesimo delegato il secondo esemplare di verbale del seggio, il timbro, il materiale di cancelleria, tutto il restante materiale elettorale.

13.3 Ultimate tali operazioni, il Presidente dichiara concluse le operazioni elettorali del seggio.

Articolo 14

(Validità delle elezioni)

Le votazioni sono valide se abbia partecipato il 20% degli aventi diritto in almeno una delle designazioni elettive.

Articolo 15

(Assegnazione dei seggi)

15.1 La Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni dal ricevimento dell'ultimo plico dei seggi, dopo aver deciso in merito all'eventuali contestazioni, provvede, per ogni elezione tenutasi, al conteggio dei voti ottenuti da ciascuna lista, nonché alle preferenze accordate a ciascun candidato, quindi procede all'assegnazione dei seggi.

15.2 La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal totale delle preferenze accordate al candidato.

15.3 La cifra elettorale serve all'assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna lista secondo il seguente metodo:

- a) Si divide ciascuna cifra elettorale per uno, per due, per tre, ecc. fino al numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) Si forma una graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti e si scelgono i più grandi, in numero corrispondente a quello dei rappresentanti da eleggere;
- c) Si assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti a lei appartenenti tra quelli scelti.

15.4 A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità anche di questa il seggio è attribuito al candidato più giovane nel ruolo che risulta pertanto eletto.

15.5 Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i propri candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

15.6 Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Commissione Elettorale Centrale, per ogni lista, stila la graduatoria decrescente dei candidati in base alle cifre individuali.

15.7 La Commissione Elettorale Centrale proclama eletti i candidati che hanno riportato le cifre individuali più alte fino alla corrispondenza del numero di seggi assegnati alla lista.



15.8 In caso di parità di cifra individuale, viene eletto, lista per lista, il candidato più giovane nel ruolo. I responsabili di lista possono assistere alle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Articolo 16

(Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi)

16.1 La Commissione Elettorale Centrale redige apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti. Il verbale viene immediatamente affisso e pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo www.unirc.it per la divulgazione dei risultati elettorali.

16.2 Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso deve essere presentato presso la Direzione Generale dell'Università.

16.3 Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale, integrata dai Presidenti dei seggi.

16.4 La Commissione integrata decide a maggioranza assoluta e la sua decisione è inappellabile.

16.5 In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione Elettorale Centrale.

16.6 La Commissione Elettorale Centrale redige verbale delle decisioni adottate sui ricorsi.

Articolo 17

(Trasmissione degli atti e nomina degli eletti)

17.1 In assenza di ricorsi, ovvero, successivamente alle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Centrale sui ricorsi, gli atti vengono trasmessi al Rettore che nomina gli eletti con proprio decreto.

17.2 Il servizio Elettorale cura la trasmissione del decreto di nomina degli eletti agli Organi interessati dalle elezioni.

Articolo 18

(Costituzione Consiglio degli studenti)

18.1 I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio degli studenti, uno per ciascuna commissione paritetica dipartimentale, devono essere designati dai e tra i rappresentanti eletti in seno alle commissioni paritetiche di ciascun dipartimento entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui all'art. 17 comma 1.

18.2 I rappresentanti degli studenti eletti in seno a ciascun consiglio di dipartimento eleggono rispettivamente, a loro volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui all'art. 17 comma 1, il loro rappresentante in seno al consiglio degli studenti. Le operazioni elettorali avvengono nel corso di apposita riunione indetta dal rappresentante degli studenti più anziano nel ruolo, che ricoprirà il ruolo di Presidente e designerà il Segretario verbalizzante.

18.3 Il consiglio degli studenti deve in ogni caso essere costituito entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui all'art. 17 comma 1.

18.4 Il mandato del consiglio degli studenti è di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.

18.5 In ciascun consiglio, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.



Articolo 19

(Decadenza e surroga)

19.1 I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nelle Commissioni paritetiche dipartimentali e nei Consigli di corso di studio decadono dalla carica all'atto del conseguimento del titolo di studio accademico.

19.2 Ove i rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università conseguano una laurea triennale, non decadono se procedono all'immediata iscrizione ad un corso di laurea magistrale o specialistica per la prosecuzione degli studi presso l'Università stessa.

19.3 La sospensione per motivi disciplinari è causa di decadenza immediata dalla carica.

19.4 Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni, e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante degli studenti si provvede alla surroga mediante nomina del primo dei non eletti seguendo l'ordine stabilito in fase di assegnazione dei seggi.

19.5 In caso di esaurimento della graduatoria si procederà ad elezioni suppletive. Il mandato del nuovo rappresentante si concluderà, comunque, in coincidenza con il mandato dell'intera rappresentanza.

Articolo 20

(Norma finale)

20.1 Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è adottato dal Rettore con proprio decreto reso pubblico sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.unirc.it/ateneo/regolamenti.php>

20.2 Le eventuali modifiche sono disposte con la medesima procedura prevista per l'approvazione del presente Regolamento.

20.3 Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle elezioni delle rappresentanze studentesche non espressamente contemplate.

20.4 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto dell'Università Mediterranea e si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti per le elezioni amministrative.

20.5 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.